



**Comune di Fucecchio**  
**Regolamenti**

**Regolamento r gt 'te'f kær npe'f gm)c w&k«'èqo o gtekrig'  
uw'ct gg'r wddikej g**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 3; 0840238

## **Capo 1° - Disposizioni generali**

**Art. 1** - Premessa

**Art. 2** - Finalità

**Art. 3** - Criteri Generali

**Art. 4** - Definizioni

**Art. 5** - Tipologie di esercizio dell'attività

## **Capo 2° - Esercizio dell'attività**

**Art. 6** - Vendita di particolari merci

**Art. 7** - Abilitazione all'esercizio mediante l'uso di posteggio

**Art. 8** - Abilitazione all'esercizio per la forma itinerante

**Art. 9** - Esercizio dell'attività in assenza del titolare

**Art. 10** - Documento unico di regolarità contributiva

**Art. 11** - Operazioni di spunta

**Art. 12** - Orario di esercizio dell'attività

## **Capo 3° - Durata delle concessioni**

**Art. 13** - Scadenza delle concessioni nel periodo transitorio

**Art. 14** - Durata delle concessioni di posteggio nei mercati e fuori mercato

**Art. 15** - Durata delle concessioni di posteggio nelle fiere

## **Capo 4° - Autorizzazione mediante l'uso di posteggio**

**Art. 16** - Bando di migliororia

**Art. 17** - Scambio del posteggio.

**Art. 18** - Bando pubblico di assegnazione

**Art. 19** - Criteri per l'assegnazione pluriennale dei posteggi

**Art. 20** - Produttori agricoli

**Art. 21** - Affidamento a privati

**Art. 22** - Modifiche al settore merceologico

**Art. 23** - Subingresso

**Art. 24** - Cessazione

**Capo 5° - I luoghi del commercio**

**Art. 25** - Le aree dedicate al commercio

**Art. 26** - Utilizzo del suolo pubblico

**Art. 27** - Utilizzo delle tende solari

**Art. 28** - Utilizzo dei veicoli definiti “camion negozio”

**Art. 29** – Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante

**Art. 30** - I mercati

**Art. 31** - Le fiere

**Art. 32** - Le fiere promozionali

**Art. 33** - Le manifestazioni commerciali a carattere straordinario

**Art. 34** - Revoca della concessione di posteggio.

**Art. 35** - Sospensione dell'attività

**Art. 36** - Sospensione del titolo abilitativo

**Art. 37** - Istituzione, soppressione e spostamento dei mercati e delle fiere. **Art.**

**38** - Sanzioni

## **Capo 1° - Disposizioni generali Art.**

### **1 – PREMESSA**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche nel Comune di Fucecchio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 117, comma 6 della Costituzione, ed in attuazione all'articolo 40, comma 5, della L.R. Toscana 28/2005 e successive modificazioni e integrazioni (*Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti*).
2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio Comunale con garanzia della previa consultazione delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. Il regolamento è aggiornato nelle sue parti, con le stesse modalità previste per la prima approvazione, fatta eccezione per le modifiche che si rendessero necessarie per la disciplina degli aspetti organizzativi interni alle aree mercatali già istituite, le quali, per esigenze di economicità, celerità ed efficienza sono demandate all'approvazione della Giunta che provvederà se necessario alla previa consultazione delle associazioni di categoria più rappresentative e comunque con garanzia della partecipazione procedimentale.
4. Il regolamento è completato ed integrato dal Piano del Commercio su aree pubbliche, previsto dall'articolo 40, comma 1 della citata legge regionale, approvato con separata deliberazione del Consiglio Comunale, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello regionale.

### **Art. 2 – FINALITA'**

1. Il presente Regolamento si prefigge di stabilire le precondizioni per:

- a) l'ordinato svolgimento dell'attività commerciale su area pubblica con particolare riguardo agli orari delle attività, alla gestione dei rifiuti prodotti presso le aree mercatali ed i posteggi isolati, all'utilizzo delle infrastrutture, attrezzature e dei servizi caratterizzanti le aree mercatali;
- b) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche, in particolare di quella esercitata su posteggio, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
- c) la trasparenza dell'attività amministrativa svolta dai competenti Servizi del Comune, la salvaguardia del diritto all'informazione, la predeterminazione delle regole procedimentali, al fine di garantire imparzialità e parità di trattamento a tutti i soggetti interessati;
- d) la salvaguardia dei posti di lavoro nel settore del commercio su aree pubbliche da coniugarsi, necessariamente, con la tutela della concorrenza e l'apertura all'ingresso di nuovi operatori;
- e) la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
- e) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;

- f) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale sia nelle aree maggiormente urbanizzate del capoluogo, sia nelle frazioni;
- g) la valorizzazione di aree di particolare interesse del territorio comunale, anche mediante l'individuazione di specifiche merceologie ovvero limitazioni alla vendita di particolari prodotti

### **ART. 3 – CRITERI GENERALI**

**1.** I criteri generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche si basano sui seguenti indirizzi:

- a) favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere a tal fine forme di incentivazione;
- b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- c) salvaguardare le aree di interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale;
- d) disciplinare, per quanto di competenza comunale, le varie fasi e casistiche di accesso all'attività, nell'ottica della semplificazione amministrativa e della celerità del procedimento;
- e) rendere stabili e regolamentare i progetti sperimentali di insediamento che nel tempo si sono radicati sul territorio e che hanno dimostrato la loro utilità ai fini della implementazione dei servizi commerciali in aree del territorio comunale sfornite di servizio;
- f) stabilire il principio della necessaria correlazione tra regolamento e piano del commercio su aree pubbliche e gli interventi di ristrutturazione di strade e piazze sede di posteggi, al fine di realizzare una progettualità coordinata ed integrata che, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, tenda ad una complessiva riqualificazione delle aree mercatali per quanto riguarda in particolare le esigenze igienico-sanitarie e di sicurezza.

### **ART. 4 - DEFINIZIONI**

**1.** Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per legge regionale, la Legge della Regione Toscana n. 28/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) per commercio su aree pubbliche, le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche coperte o scoperte, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;
- c) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- d) per mercato, l'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano comunale, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;
- e) per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi, salvo quanto disposto dal regolamento comunale;
- f) per posteggio, le parti delle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale;

- g) per fiera, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- h) per fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive alle quali partecipano gli operatori su area pubblica e possono partecipare tutti coloro che sono iscritti nel registro delle imprese;
- i) per manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive, alle quali partecipano tutti coloro che sono in possesso di regolarità contributiva;
- l) per spunta, l'operazione con la quale, all'orario stabilito dal Comune, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- m) per spuntista, l'operatore abilitato all'esercizio dell'attività nella Regione Toscana e che, non risultando titolare di concessione di posteggio per quel giorno con il titolo abilitativo esibito, aspira ad occupare occasionalmente un posto non occupato dall'operatore concessionario o non ancora assegnato;
- n) per presenze in un mercato o in una fiera, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
- o) per migliona, la procedura che precede l'emanazione del bando pubblico di assegnazione dei posteggi non occupati, che consente agli operatori concessionari di richiedere il trasferimento, all'interno del medesimo mercato e nell'ambito del medesimo settore merceologico, della propria attività e quindi concessione;
- p) per scambio del posteggio, la possibilità di due operatori appartenenti al medesimo settore o specializzazione merceologica di essere autorizzati allo scambio dei posteggi in loro concessione.
- q) per autorizzazione e concessione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, l'atto formale rilasciato dal Comune nel quale è ubicato il posteggio e nel quale sia contestuale la concessione di suolo pubblico con le indicazioni relative alla scadenza, edizione, ubicazione, dimensioni dell'area, settore merceologico o categoria merceologica autorizzata;
- r) per abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante, la autorizzazione o la SCIA (segnalazione certificata di inizio di attività) che abilita il soggetto ad esercitare l'attività esclusivamente in forma itinerante su tutto il territorio nazionale;
- s) per posteggio riservato, il posteggio individuato per produttori agricoli e/o soggetti portatori di handicap, nonché quelli eventualmente previsti per l'imprenditoria giovanile;
- t) per settore merceologico, la limitazione alla vendita di merci riconducibili ai settori "alimentare" e/o "non alimentare";
- u) per operatore su area pubblica, l'impresa individuale o società di persone o capitale, abilitata all'esercizio dell'attività da uno dei Comuni delle regioni Italiane o da uno dei paesi dell'Unione Europea;
- v) per produttore agricolo, il soggetto che ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile effettua la coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, come individuato dal Decreto Legislativo 18 Maggio 2001 n. 228 che effettua la vendita su area pubblica dei prodotti provenienti, in misura prevalente, dalle proprie colture o allevamenti;

z) per DURC, il Documento Unico di Regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 inserito nella legge Regionale 28/2005 dalla legge regionale 28 Novembre 2011 n. 63.

## **Art. 5 – TIPOLOGIE DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

1. Il commercio su area pubblica può essere svolto:

a) su posteggi dati in concessione la cui durata è stabilita al Capo 3, artt. 13 e ss. del presente regolamento;

b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica fatta eccezione per quelle interdette a tale tipologia di commercio secondo le previsioni del Piano.

2. L'esercizio dell'attività mediante l'utilizzo dei posteggi necessita di apposita autorizzazione rilasciata dal comune titolare dell'area data in concessione.

3. L'esercizio dell'attività in forma esclusivamente itinerante è consentito a chi sia in possesso di autorizzazione o SCIA di cui all'articolo 19 della legge 241/90, conseguita o presentata al Comune di residenza anagrafica, sede legale dell'impresa o in qualsiasi Comune nel quale si sia inteso avviare l'attività.

4. I posteggi destinati all'esercizio dell'attività commerciale, localizzati nei mercati, nelle aree destinate alle fiere o fuori mercato, sono appositamente delimitati mediante segni identificativi.

5. L'autorizzazione o la SCIA devono essere esibite ad ogni richiesta degli organi addetti alla Vigilanza.

6. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 40/R/2006 nonché alla normativa igienico sanitaria vigente.

7. Gli operatori che esercitano l'attività mediante veicoli attrezzati con impianti di cottura a GPL sono soggetti all'apposita normativa di sicurezza.

8. La vendita e la somministrazione di bevande alcoliche su aree pubbliche devono avvenire nel rispetto della specifica disciplina nazionale di settore.

## **Capo 2° - Esercizio dell'attività**

### **Art. 6 – VENDITA DI PARTICOLARI MERCI**

1. L'esercizio dell'attività di commercio, in qualsiasi forma effettuato, relativo a merci usate, non è sottoposto alle disposizioni di cui all'articolo 126 e 128 del TULPS approvato con Regio Decreto 18 Giugno 1931 n. 773, solo nel caso in cui le merci esposte abbiano un prezzo di vendita non superiore a € 150,00 (Euro centocinquanta) ovvero, ai sensi dell'articolo 2 del DPR 28 Maggio 2001 n. 311, tale limite deve intendersi riferito a cose di scarso valore commerciale.

2. L'esposizione delle merci usate deve essere adeguatamente pubblicizzata come tale dall'esercente, anche mediante l'esposizione di appositi cartelli e non dovrà in alcun modo trarre in inganno il consumatore finale sulla vera natura della merce.

3. La vendita in qualsiasi forma di oggetti da punta e da taglio atti ad offendere è soggetta al preventivo rilascio della licenza prevista dall'articolo 37 del TULPS, approvato con Regio Decreto 18 Giugno 1931 n. 773, rilasciata dal comune di residenza e vidimata da tutti i comuni nel cui territorio si intende effettuare la vendita. La licenza ha validità di 3 (tre) anni a decorrere dal suo rilascio, ai sensi dell'articolo 13 del TULPS approvato con Regio Decreto 18 Giugno 1931 n. 773.

4. Rimangono valide e pienamente applicabili le altre disposizioni speciali che prevedono il possesso di specifiche qualifiche, attestati, diplomi, licenze o titolo comunque denominato necessarie per la vendita di determinati prodotti.

5. Nell'ipotesi che le merci poste in vendita necessitino anche del rilascio di una licenza, attestazione, comunicazione o altro titolo previsto dalle disposizioni del TULPS, tale titolo dovrà essere esibito agli organi di vigilanza ai sensi dell'articolo 180 del Regolamento di applicazione del TULPS.

6. La vendita dei funghi epigei non coltivati è consentita nel rispetto delle previsioni contenute nella Legge Regionale 16 del 22 Marzo 1999, del DPR 376 del 14 Luglio 1995 e D.G.R. 939 del 9 Agosto 1999.

## **ART. 7 - ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO MEDIANTE L'USO DI POSTEGGIO**

1. L'attività di commercio su area pubblica mediante l'utilizzo di posteggio è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione ed alla contestuale concessione di posteggio.

2. L'autorizzazione è rilasciata, sulla base delle prescrizioni contenute nell'articolo 18 del presente regolamento, a persone fisiche, società di persone o di capitale, che risultino in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del Decreto Legislativo 59/2010.

3. L'autorizzazione è rilasciata in relazione ad uno o entrambi i settori merceologici, alimentare e non alimentare, sempre che sia dimostrato nel caso di settore alimentare anche il possesso del requisito professionale previsto dall'articolo 71 del Decreto Legislativo 59/2010 dell'imprenditore individuale o del legale rappresentante della società ovvero persona da loro preposta all'esercizio dell'attività.

4. Contestualmente all'autorizzazione di cui al presente articolo il Comune rilascia la concessione di suolo pubblico che abilita ad esercitare, limitatamente al settore merceologico o specializzazione merceologica indicata, l'attività di commercio nel giorno e con le caratteristiche dimensionali e di luogo indicate nella concessione stessa.

5. Ciascun posteggio, all'interno di un'area mercatale o fuori mercato, può essere oggetto di concessione solo se previsto nel Piano che ne definisce la collocazione, la caratterizzazione merceologica, le dimensioni e quant'altro necessario alla corretta localizzazione nel rispetto di ogni altro interesse pubblico.

6. E' fatto divieto all' esercente concessionario del posteggio, di utilizzarlo in maniera difforme da quanto indicato nella ricognizione dell'area utilizzata contenuta nel piano delle aree e indicata nella concessione, sia in relazione alle sue dimensioni che alla destinazione merceologica.

7. Il rilascio dell'autorizzazione è sottoposto alla verifica del possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui alla lettera z) dell'articolo 4 comma 1 secondo le disposizioni del successivo articolo 10.

8. L'autorizzazione, da esibirsi agli organi di vigilanza, consente l'esercizio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, la partecipazione alle operazioni di spunta nei mercati e nelle fiere.

9. Compatibilmente con le esigenze di fruizione generale dell'area pubblica sulla quale insiste il posteggio, su richiesta motivata, previa deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale, il competente Settore, con apposito provvedimento esecutivo, potrà disporre l'installazione di chioschi removibili qualora il concessionario di un posteggio isolato a cadenza giornaliera sia stato presente presso il posteggio nell'anno precedente senza aver maturato assenze. A tal fine la concessione di posteggio sarà integrata da apposito disciplinare contenente obbligazione, garantita finanziariamente, al ripristino dello stato del luogo alla scadenza della concessione; il concessionario dovrà inoltre esplicitamente dichiarare di essere consapevole che per ragioni di pubblico interesse la concessione potrà essere revocata ancor prima della scadenza naturale del termine, fatto salvo l'obbligo di un termine di preavviso di 4 mesi. Resta salva la necessità del conseguimento dei titoli abilitativi edilizi necessari.



10. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal D.P.G.R. n. 40/R del 2006.

11. Gli operatori che esercitano l'attività mediante veicoli attrezzati con impianti di cottura a gas sono soggetti all'apposita normativa in materia di sicurezza e garantiscono il pieno rispetto di detta normativa e di ogni disposizione e provvedimento applicativo quale condizione di esercizio della rispettiva attività di vendita.

## **ART. 8 – ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PER LA FORMA ITINERANTE**

1. L'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante è soggetta al conseguimento, presso il Comune di residenza anagrafica, o in cui ha sede legale l'impresa, o nel cui territorio l'impresa intenda dare avvio all'attività, di apposito titolo abilitativo che il d.lgs n. 222 del 25.11.2016 individua nell'autorizzazione. Fino al recepimento eventuale nell'ordinamento regionale e comunale delle nuove disposizioni di cui al citato decreto, anche mediante l'adeguamento del procedimento telematico come rappresentato sul portale SUAP, continua ad applicarsi il regime abilitativo mediante SCIA, previsto dalla legge regionale n. 28/2005 ed oggi pubblicato sul portale telematico.

2. Il titolo abilitativo di cui al precedente comma, da esibirsi agli organi di vigilanza, consente l'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, la partecipazione alle operazioni di spunta nei mercati e nelle fiere e la vendita al domicilio dell'acquirente, intendendo per questo non solo la privata dimora, ma anche il luogo dove l'acquirente si intrattiene per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.

3. Il titolo abilitativo deve essere conseguito in relazione ad uno o entrambi i settori merceologici alimentare e non alimentare, sempre che sia dimostrato il possesso del requisito morale ed anche professionale nel caso di settore merceologico alimentare, così come previsto dall'articolo 71 del Decreto Legislativo 59/2010, dell'imprenditore individuale o del legale rappresentante della società ovvero persona da lui preposta all'esercizio dell'attività.

4. La presentazione della SCIA deve avvenire unitamente alla presentazione da parte dell'operatore della dichiarazione autocertificata attestante la propria posizione assicurativa o previdenziale di cui al successivo articolo 10.

5. Nell'ipotesi che alla data di presentazione della SCIA il soggetto non sia ancora iscritto al Registro delle Imprese, la documentazione prevista dall'articolo 10 comma 3 del presente regolamento deve essere presentata secondo le disposizioni contenute nell'articolo 10 comma 10 lettera a).

## **ART. 9 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IN ASSENZA DEL TITOLARE**

**1.** In assenza del titolare del titolo abilitativo o di uno dei soci nel caso di impresa svolta in forma societaria, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito esclusivamente ai dipendenti e collaboratori, come previsto dall'articolo 39 della legge regionale.

**2.** Il rapporto tra l'impresa ed il soggetto che la conduce in assenza del titolare è comprovato mediante dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) nella quale si attesti il tipo di rapporto.

**3.** La dichiarazione di cui al comma 2 sottoscritta da entrambi gli interessati, titolare e sostituto, corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento dei firmatari, deve essere esibita in originale, unitamente al titolo abilitativo, a richiesta degli organi di vigilanza.

**4.** Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche agli imprenditori agricoli che esercitano, nei posteggi dati in concessione o ottenuti mediante le operazioni di spunta, la vendita prevista dal D. Lgs. 18 maggio 2001, n°228.

**5.** Nell'ipotesi che l'attività esercitata riguardi anche la vendita di prodotti sottoposti al possesso di licenza di Polizia ai sensi del precedente articolo 6 il sostituto del titolare dovrà risultare anche nominato rappresentante nella conduzione della licenza come previsto dall'articolo 8 del TULPS.

## **ART. 10 – DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA**

1. L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica sia in forma itinerante che mediante l'utilizzo di posteggio, isolato, nel mercato, fiera, fiera promozionale o manifestazione commerciale a carattere straordinario è sottoposto alla verifica della regolarità contributiva mediante accertamenti effettuati dal Servizio Attività Produttive e dal Servizio Polizia Municipale, per quanto di rispettiva competenza.

2. Tale regolarità deve essere garantita anche per la partecipazione alle operazioni di spunta ed in tutte le tipologie di manifestazioni previste dall'articolo 5 comma 4 del presente regolamento che si svolgono su area pubblica.

3. L'operatore in possesso dell'autorizzazione deve presentare, se necessario ai fini della verifica della regolarità contributiva, al SUAP del Comune sede della concessione o a quello al quale venne presentata la SCIA per la forma itinerante, apposita autocertificazione redatta sul modello fornito dal Comune, nella forma prevista dal DPR 445/2000 nel quale si attesti, oltre a tutti gli estremi dell'operatore e della sua azienda, anche la posizione di iscrizione al Registro delle imprese ed all'INPS o INAIL.

4. Gli operatori in forma itinerante sono tenute, nell'esercizio dell'attività, a disporre del documento unico di regolarità contributiva (DURC) o della documentazione sostitutiva di cui all'art. 40 ter della L.R. n. 28/2005 e s.m. e i., da esibire, su richiesta, agli organi di controllo.

5. Gli operatori su area pubblica che risultino in possesso di titoli abilitativi, rilasciati conformemente alla normativa della Regione di appartenenza, e che intendano utilizzare posteggi o partecipare alle operazioni di spunta dovranno presentare, anche se la regolarità contributiva non è prevista dalla regione di provenienza come requisito indispensabile per l'esercizio dell'attività, idonea documentazione che ne attesti la regolarità contributiva.

6. I produttori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile per la commercializzazione, ai sensi delle disposizioni del dlgs n. 228/2001, dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie colture o allevamenti, se effettuano la vendita nei posteggi dati loro in concessione o partecipano alle operazioni di spunta, dovranno rispettare le previsioni contenute nel titolo V *bis* della legge regionale - Obbligo di regolarità contributiva per il commercio su aree pubbliche - ovvero esibire agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta la documentazione in originale attestante la regolarità contributiva.

7. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche ai produttori agricoli che provengono da altre regioni Italiane, nei casi di vendita su posteggio o per la partecipazione alla spunta.

8. Sono comunque applicabili le disposizioni relative alla verifica del possesso della regolarità contributiva nei casi di assegnazione della concessione di suolo pubblico a mezzo bando o per la partecipazione alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario.

9. Nell'ipotesi di rilascio dell'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio a seguito di assegnazione a mezzo del bando pubblico previsto dell'articolo 18 del presente regolamento, saranno applicabili le disposizioni contenute nel capo V bis della legge regionale 28/2005:

*a) Gli operatori che non risultano ancora iscritti al registro delle imprese alla data di rilascio dell'autorizzazione o di presentazione della SCIA, o nel caso in cui che a tale data non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, sono soggette alla verifica di regolarità contributiva decorsi 180 giorni successivi all'iscrizione al registro delle imprese comunque entro I sessanta giorni successivi. Se necessario ai fini dell'espletamento della verifica della regolarità contributiva è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui al comma 3.*

*b) Gli operatori già iscritti al Registro delle imprese dovranno dichiarare la regolarità contributiva all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al bando pubblico per l'assegnazione di posteggio; in ogni caso la regolarità contributiva sarà verificata prima del rilascio dell'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio.*

11. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del precedente comma 9 la mancanza della Regolarità contributiva comporterà la revoca del titolo abilitativo rilasciato o del quale si aveva diritto al rilascio.

## **ART. 11 – OPERAZIONI DI SPUNTA**

1. Nelle fiere e nei mercati i posteggi temporaneamente non occupati o non ancora dati in concessione, sono assegnati, per quel solo giorno, mediante le operazioni di spunta, nel rispetto dei settori merceologici e delle categorie che possono accedere ai posteggi riservati. Prima di procedere alle operazioni di spunta, eventuali posteggi liberi verranno assegnati ai concessionari il cui posteggio risulti temporaneamente non fruibile per motivi non dipendenti dalla sua volontà.

2. Le operazioni di spunta non sono effettuate quando la concessione di posteggio sia occupata da strutture regolarmente autorizzate e fissate permanentemente al suolo dal concessionario assente.

3. All'ora stabilita, gli addetti effettuano le operazioni di spunta alle quali possono partecipare tutti gli operatori comunitari in possesso di un titolo abilitativo valido per l'esercizio nella Regione Toscana e che non preveda la concessione di posteggio in altro mercato o area isolata per quel giorno, assegnando il posteggio sulla base della specializzazione merceologica o riserva di categoria, seguendo la graduatoria formata dalle presenze maturate per quel mercato e per quella specializzazione merceologica o categoria. In caso di parità sarà data la precedenza a coloro che vantino la maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva per l'esercizio del commercio su area pubblica.

4. I partecipanti alle operazioni dovranno esibire il titolo abilitativo, la documentazione necessaria ai fini della verifica della regolarità contributiva e, se collaboratori o dipendenti, la certificazione prevista dall'articolo 9.

5. Nell'ipotesi che l'operatore sia abilitato ad entrambi i settori merceologici dovrà indicare per quale dei due intenda partecipare all'operazione.

6. L'addetto del Comune incaricato di svolgere le operazioni di spunta provvederà ad aggiornare le graduatorie redatte per tipologia di settore merceologico, alimentare e non alimentare, produttore agricolo, soggetto diversamente abile e, se previsto, imprenditoria giovanile.

7. Nell'ipotesi che i punteggi per le operazioni di spunta siano stati assegnati indipendentemente dal settore merceologico, alla data di entrata in vigore del presente regolamento tale punteggio confluirà nella graduatoria relativa al settore merceologico indicato nel titolo abilitativo.

8. Non è consentito ad un medesimo soggetto di partecipare alle operazioni con più titoli abilitativi, salva l'ipotesi che sia accompagnato da un soggetto in possesso delle certificazioni previste dall'articolo 9, dalle attrezzature e merci di ognuna delle aziende partecipanti e dei relativi misuratori fiscali o altri sistemi consentiti.

9. I soggetti diversamente abili di cui all'articolo 38 comma 1 lettera a) della legge regionale, possono partecipare alle operazioni di spunta per l'assegnazione del posteggio loro riservato, se in grado di comprovare la specifica appartenenza a tale categoria; in caso contrario o a loro insindacabile scelta da effettuarsi all'inizio delle operazioni potranno richiedere di partecipare alla spunta per uno dei posteggi non riservati, pur nel rispetto del settore merceologico. In tale ipotesi la presenza verrà assegnata sulla graduatoria per la quale si è chiesto di partecipare.

10. Sarà assegnato un punto di presenza a tutti gli operatori che abbiano partecipato regolarmente all'operazione; la presenza non verrà assegnata a coloro che avendo avuto l'opportunità di esercitare l'attività abbiano rifiutato l'utilizzo del posteggio o abbiano abbandonato senza un giustificato motivo il mercato e l'area assegnata prima del termine dell'orario di attività, salvo casi di forza maggiore.

11. L'ufficio comunale addetto allo svolgimento delle operazioni di spunta aggiorna ad ogni edizione le graduatorie delle operazioni di spunta, sulla base degli estremi del titolo abilitativo esibito per tale partecipazione.

12. Con apposita determina, da pubblicare sull'albo comunale con frequenza di regola semestrale e per un periodo di almeno 30 (trenta) giorni, sono rese note le graduatorie delle operazioni di spunta suddivise ai sensi del precedente comma 6; gli operatori interessati potranno presentare memorie e osservazioni entro il termine di pubblicizzazione, trascorso il quale queste si intendono definitive.

13. Verranno cancellati dalla graduatoria di spunta gli operatori che non si siano presentati alle operazioni di spunta, con il medesimo titolo abilitativo, per un periodo consecutivo superiore ai 2 (due) anni per i mercati o superiore a 7 (sette) anni per le fiere, ovvero che in tale periodo non abbiano acquisito alcuna presenza.

14. E' fatto divieto all'operatore che ha ottenuto l'opportunità di utilizzare il posteggio mediante le operazioni di spunta, di utilizzarlo in maniera difforme da quanto indicato nella concessione ovvero specificato nel Piano.

#### **ART. 12 – ORARIO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

1. Il Sindaco, con apposita Ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 50 comma 7 del D.lgs 267/2000, al fine di conciliare lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche con le esigenze di generale fruibilità degli spazi pubblici, determina gli orari di inizio, anche al fine delle operazioni di spunta, e termine delle operazioni di vendita, nonché il limite massimo per l'occupazione del posteggio da parte del concessionario. Con la stessa ordinanza e per le medesime finalità nonché per specifiche esigenze di tutela di ulteriori interessi pubblici, determina gli orari per lo svolgimento dell'attività in forma itinerante.

2. Fino all'adozione della ordinanza di cui al comma precedente resta valida la disciplina degli orari per il commercio su aree pubbliche in vigore al momento dell'adozione del presente regolamento.

#### ***Capo 3° - Durata delle concessioni***

## **ART. 13 – SCADENZA DELLE CONCESSIONI NEL PERIODO TRANSITORIO**

1. Le concessioni di posteggio in essere alla data di entrata in vigore dell'Intesa raggiunta nella Conferenza Unificata Stato Regioni del 5 Luglio 2012, avranno le seguenti inderogabili scadenze:

a) le concessioni in essere con scadenza decennale nel periodo transitorio compreso fra l'8 Maggio 2010 (data di entrata in vigore del D.Lgs 59/2010) e il giorno 5 Luglio 2012 (data di pubblicazione dell'Intesa raggiunta nella Conferenza Unificata Stato Regioni) si intendono automaticamente prorogate fino al giorno 7 Maggio 2017 compreso;

b) le concessioni con scadenza decennale nei 5 (cinque) anni successivi al giorno 5 Luglio 2012 si intendono prorogate fino al giorno 4 Luglio 2017 compreso;

c) le concessioni scadute prima del giorno 8 Maggio 2010 mantengono la loro normale scadenza in seguito al rinnovo decennale operato.

2. Ai fini della determinazione della scadenza, per le concessioni rilasciate ai sensi delle normative precedenti il d.lgs n. 114/1998, sarà fatto riferimento alla data degli atti di conversione adottati d'ufficio in applicazione dell'art. 15 della legge regionale n. 9/1999.

3. Ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo, il Servizio Attività Produttive provvederà a verificare, in riferimento alle autorizzazioni e concessioni nei mercati, nelle fiere e fuori mercato, la data degli atti di conversione d'ufficio rilasciati in applicazione della sopracitata normativa nonché la data delle autorizzazioni e concessioni rilasciate sotto la piena vigenza delle medesime disposizione (d.lgs. 114/98; lr. n. 9/99, lr. n. 10/2003; lr. n. 28/2005) e quindi predisporrà il bando di cui all'art. 18 in riferimento alle concessioni in scadenza.

## **Art. 14 – DURATA DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO NEI MERCATI E FUORI MERCATO**

1. Le concessioni di posteggio nei mercati e fuori mercato hanno una durata di 12 anni.

## **Art. 15 – DURATA DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO NELLE FIERE**

1. Le concessioni di posteggio nelle fiere, hanno una durata di 12 anni.

## **Capo 4° - Autorizzazione e concessione di posteggio**

### **ART. 16 – BANDO DI MIGLIORIA**

1. Prima della pubblicazione del bando di assegnazione dei posteggi previsto dall'articolo 18, il Comune può provvedere ad espletare la procedura di miglione, come fornita dall'articolo 4 comma 1 lettera o) del presente regolamento, mediante apposito bando riservato agli operatori concessionari.

2. Attraverso il bando saranno pubblicizzati i posteggi non assegnati, suddivisi per settore merceologico e categoria, soggetti diversamente abili o produttori agricoli o, se previsto, imprenditoria giovanile. Il Comune provvederà a mettere a disposizione per la visione dei posteggi una planimetria aggiornata del mercato o fiera.

3. Nei tempi, modi e forme, previsti dall'articolo 18 gli operatori concessionari, nel rispetto del settore merceologico o della propria categoria, potranno presentare domanda per l'assegnazione del posteggio messo a bando in sostituzione del posteggio di cui sono concessionari.

**4.** La graduatoria verrà formulata sulla base della maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese, maturata anche in modo discontinuo, relativa all'attività di commercio su area pubblica. In caso di parità sarà fatto riferimento all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

**5.** L'assegnazione di un posteggio in seguito al bando di miglioria non modifica la durata e la scadenza della concessione.

**6.** Nell'ipotesi di attività condotta per gestione di azienda la partecipazione al bando di miglioria è consentita solamente se la domanda riporta anche il consenso con autocertificazione del proprietario dell'azienda oltre a quello del gestore.

#### **ART. 17 – SCAMBIO DEL POSTEGGIO**

**1.** In qualsiasi momento è consentito a due operatori appartenenti al medesimo settore merceologico, produttori agricoli o titolari di posteggio riservato di presentare istanza di scambio dei rispettivi posteggi.

**2.** Il Servizio Attività Produttive, acquisito il parere della Polizia Municipale da esprimersi entro 30 giorni, in caso di accoglimento dell'istanza provvede ad aggiornare le rispettive autorizzazioni. Il rigetto dell'istanza deve essere adeguatamente motivato. Il titolo aggiornato manterrà la medesima scadenza prevista nel precedente atto autorizzativo.

**3.** Le dimensioni dei posteggi non possono essere modificate in conseguenza della richiesta di scambio essendo tale dimensionamento vincolato dal piano delle aree che costituisce parte integrante del presente regolamento.

**4.** Nell'ipotesi di attività condotta per gestione di azienda, la domanda di scambio del posteggio potrà essere presentata esclusivamente se corredata dal consenso di autocertificazione del proprietario dell'azienda, oltre a quello del gestore.

#### **ART. 18 – BANDO PUBBLICO DI ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEI POSTEGGI**

**1.** Il rilascio dell'autorizzazione e la contestuale concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere, o nei posteggi isolati, sono rilasciate attraverso appositi bandi che saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) entro i termini previsti dall'articolo 34 comma 2 della legge regionale.

**2.** Il bando dovrà prevedere i termini e le modalità di presentazione delle domande, le forme di pubblicazione delle graduatorie ed i tempi di rilascio dell'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio.

**3.** Di norma entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del bando il Comune provvederà a formulare la graduatoria sulla base dei criteri di cui ai successivi articoli.

**4.** La graduatoria dei partecipanti al bando sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi. Nell'ipotesi di errori o omissioni, gli operatori interessati potranno presentare memorie scritte entro il termine previsto per la pubblicazione, trascorso il quale la graduatoria si intenderà definitiva.

**5.** I partecipanti al bando non concessionari uscenti risultati idonei in graduatoria potranno scegliere tra i posteggi non assegnati e decorsi i tempi di cui al comma 4 il posteggio sulla base della planimetria del mercato o dell'area che verrà messa a loro disposizione. Tale scelta avverrà seguendo l'ordine della graduatoria, nel rispetto del settore merceologico, specializzazione o riserva di posteggio, risultante dall'espletamento del bando.

**6.** Il medesimo soggetto giuridico non può essere titolare di più di 2 concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico nel caso in cui il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a 100; qualora il numero

complessivo dei posteggi sia superiore a 100, lo stesso soggetto giuridico può essere titolare al massimo di n. 3 concessioni di posteggio nello stesso settore merceologico.

7. Le eventuali modifiche apportate alla reale situazione mercatale ai sensi del precedente comma sono approvate, successivamente ad un congruo periodo di sperimentazione e comportano aggiornamento del Piano.

## **ART. 19 – CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE PLURIENNALE DEI POSTEGGI**

1. In applicazione delle prescrizioni di cui al punto 2, lettere a) e b) dell'intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, integralmente confluite al comma 3, lettere a) e b), dell'art. 34 legge regionale n. 28/2005 come integrata con legge regionale n. 13/2013, l'autorizzazione e la contestuale concessione nel mercato, nella fiera o fuori mercato, sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche; la professionalità valutabile è riferita alla anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale diretto dante causa cui è subentrato nella titolarità del posteggio; sarà attribuito un punteggio pari a 0,5 punti per ogni mese di anzianità;

b) nel caso di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), da considerare comunque prioritari, il bando dovrà prevedere specifica valutazione anche all'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale, e pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle predette aree. L'operatore aggiudicatario è tenuto ad attuare l'impegno entro i termini previsti dal bando.

c) in caso di parità vale il criterio della maggiore anzianità di impresa attiva per il commercio su area pubblica riferita al soggetto partecipante al bando.

### **Assegnazione dei posteggi in fase di prima applicazione**

2. In fase di prima applicazione successiva alle scadenze di cui all'art. 13, nel caso di pluralità di domande concorrenti, l'autorizzazione e la contestuale concessione di posteggio sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

*a) Maggiore professionalità acquisita nel posteggio messo a bando, comprovata dell'anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva relativa all'attività di commercio su area pubblica nel posteggio messo a bando, anche se maturata in periodi discontinui, riferita al soggetto titolare dell'impresa al momento della pubblicazione del bando sommata a quella dell'eventuale suo dante causa.*

*b) Anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva relativa all'attività di commercio su area pubblica posseduta dal partecipante al bando anche se maturata per periodi discontinui.*

*c) Ulteriori criteri che potranno comportare un valore complessivo di 30 punti con le modalità previste dal comma 5 lettere a), b) e c).*

3. La maggiore anzianità professionalità indicata al precedente punto a) avrà una delle seguenti valutazioni:

**a) 40 punti al concessionario uscente in applicazione del criterio della anzianità di posteggio**

4. Il punteggio previsto dal comma 2 lettera a), in conformità a quanto indicato al punto 2 lettera a) dell'intesa raggiunta nella conferenza unificata Stato Regioni del 5 Luglio 2012, é attribuibile solamente a chi risulti, alla data di pubblicazione del bando, titolare del titolo abilitativo ovvero intestatario dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 74 comma 1 della legge regionale

5. Il punteggio relativo alla precedente previsione della lettera b) del comma 2 sarà così applicato:

*a) 1 (uno) punto per ogni anno di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva alla data di partecipazione al bando relativa all'attività di commercio su area pubblica riferita al partecipante al bando anche se maturata per periodi discontinui per un massimo di 30 (trenta) anni.*

6. Per gli ulteriori criteri di cui al comma 2 lettera c) i punteggi saranno così ripartiti:

*a) 10 (dieci) punti per i partecipanti al bando che dimostrino di avere almeno un figlio minore convivente diversamente abile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), oppure, in alternativa e non in aggiunta, 10 punti agli operatori diversamente abili ai sensi della l.104/92 che partecipano per l'assegnazione di posteggi in aree mercatali dove non sono istituiti i posteggi riservati per disabili.*

*b) 10 (dieci) punti per i partecipanti al bando che rientrano nell'ipotesi dell'imprenditoria giovanile ovvero soggetti che alla data di pubblicazione del bando risulteranno di età compresa fra i 18 e i 35 anni ai sensi della legge 95/95, oppure, in alternativa e non in aggiunta, le imprese il cui titolare risulta essere donna; ovvero le imprese con rappresentanti legali o soci donne che detengano almeno il 51% del capitale sociale;*

*c) 10 (dieci) punti per i soggetti partecipanti al bando che risultino esclusi da qualsiasi forma di lavoro, indipendente o subordinato di qualsiasi tipo e che risulti il loro stato di disoccupazione al Centro dell'impiego da almeno 6 mesi.*

7. I periodi utili ai fini del calcolo dei punteggi previsti dalla lettera b) del comma 2, sono ottenuti cumulando i vari periodi di iscrizione attiva al registro delle imprese per l'attività di commercio su area pubblica e quindi rispetto al totale così ottenuto dovrà essere considerato come anno intero superiore la frazione di questo che sia pari o oltre i 6 (sei) mesi.

8. Il punteggio relativo al precedente punto b) del comma 6 è attribuito, nell'ipotesi di impresa svolta in forma societaria solo se tutti i soci posseggono, alla data di pubblicazione del bando, il requisito previsto da tale lettera.

9. Nel caso di parità sarà data la precedenza a coloro che risulteranno possedere una maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva per il commercio su area pubblica anche se maturata per periodi discontinui; nell'ipotesi di ulteriore parità sarà data la



precedenza a coloro che risulteranno non essere stati titolari di autorizzazione e concessione di posteggio nei 3 (tre) anni precedenti alla pubblicazione del bando.

10. A seguito del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio o della sola concessione messa a concorso, le presenze maturate alle operazioni di spunta dall'operatore nel posteggio oggetto del bando, facenti parte del titolo abilitativo utilizzato al fine della partecipazione, vengono azzerate.

11. Per i posteggi ubicati nel centro storico o in aree di particolare pregio, storico, artistico, monumentale, ambientale o presso edifici aventi tale valore, sono attribuiti 10 punti agli operatori che si dichiarino disposti a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e di rispettare condizioni particolari di esercizio, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dal bando ai fini della salvaguardia delle predette aree.

12. Per le fiere la maggiore professionalità acquisita nel posteggio messo a bando è riferita al titolare del titolo abilitativo, intendendo per esso quello individuato al precedente comma 4 ed è ottenuta con il maggior numero di presenze ottenute dall'interessato e non potrà superare il numero di edizioni che si svolgono nel periodo stabilito di durata della concessione; su tale base quindi i punteggi previsti dal comma 3 del presente articolo saranno applicabili nella misura di:

*40 (quaranta) punti per coloro che hanno partecipato a tutte le edizioni della fiera che si sono svolte negli ultimi 12 anni; ai restanti soggetti la cui anzianità di presenza sommata a quella del dante causa è inferiore a 12 anni, i 40 punti saranno assegnati in maniera proporzionale agli anni di presenza.*

13. A tutti i partecipanti al bando saranno assegnati i punteggi previsti dai commi 5 e 6 del presente articolo.

14. In caso di parità di punteggio fra più operatori sarà data la precedenza a colui che possieda la maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva per il commercio su area pubblica riferita al soggetto partecipante al bando

15. Per i bandi previsti dal precedente comma 12 si applicano le disposizioni previste dal comma 10.

16. Ai fini dell'articolo 3 comma 1 lettera e) del presente regolamento nell'ipotesi che nelle attività di commercio su area pubblica determinati soggetti avessero ottenuto dai comuni autorizzazioni a carattere temporaneo per utilizzare specifici posteggi, saranno loro applicabili le disposizioni del presente articolo considerando quale anzianità quella relativa al rilascio di tali concessioni.

17. Le prescrizioni di cui al comma 1 si applicano con la piena entrata a regime delle nuove disposizioni quindi successivamente alle scadenze di cui al comma 2 e valgono sia per i posteggi resisi disponibili sia per quelli di nuova istituzione nei mercati e nelle fiere esistenti. Per i mercati, le fiere ed i posteggi fuori mercato istituiti *ex novo* in seguito ad aggiornamenti del Piano, per il rilascio delle concessioni si applicano i criteri di cui al comma 19.

18. Nella fase di prima applicazione del presente regolamento il punteggio relativo alla anzianità di posteggio (40 punti) è riconosciuto anche al soggetto che vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato, fiera o in riferimento al posteggio fuori mercato al quale si riferisce la selezione.

### **Assegnazione di posteggi in mercati e fiere di nuova istituzione**

19. L'autorizzazione e la concessione di posteggi nei mercati o nelle fiere di nuova istituzione sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

a) qualità dell'offerta, valutata in base alla vendita di prodotti biologici, a Km zero, prodotti tipici locali e del made in Italy e prodotti della tradizione: punti 5;

b) tipologia del prodotto fornito, valutato in base all'impegno a consegnare la spesa a domicilio, alla vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, alla vendita online o alla disponibilità ad effettuare orari alternativi o supplementari: 3 punti;

c) utilizzo di strutture compatibili dal punto di vista architettonico con il territorio, quali banchi in legno e/o ecocompatibili, o quali automezzi a basso impatto ambientale: punti 2;

a parità di punteggio si terrà conto della professionalità dell'operatore, espressa in termini di maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese riferita al soggetto richiedente. In caso di ulteriore parità vale il criterio dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

## **ART. 20 – PRODUTTORI AGRICOLI**

1. I produttori agricoli singoli o associati di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, regolarmente iscritti all'apposito registro, possono effettuare la vendita dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie colture o allevamenti in conformità alle disposizioni dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 18 Maggio 2001 n. 228. Potranno altresì effettuare l'attività di vendita su area pubblica in forma itinerante o con l'utilizzo di posteggio e su qualsiasi area privata della quale possano dimostrare formalmente la disponibilità.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività in forma itinerante dovranno essere rispettate le disposizioni e le limitazioni previste dal presente Regolamento relative all'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica in forma itinerante.

3. L'attività di vendita da parte dei produttori agricoli mediante l'uso di posteggio potrà avvenire, fermo restando il possesso della comunicazione di cui all'articolo 4 del D.Lgs 228/2001, nei posteggi espressamente previsti per tale tipologia di attività e in quelli eventualmente rimasti liberi la cui assegnazione avverrà ai sensi dell'art. 11 comma 15.

4. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetto alla presentazione della comunicazione prevista dall'articolo 4 del D.Lgs 228/2001 al Comune dove ha sede l'azienda agricola. L'esercizio dell'attività mediante l'uso di posteggio necessita del rilascio della concessione attraverso la partecipazione al bando pubblico di cui ai precedenti articoli 18 e 19. I produttori agricoli possono, previo possesso della comunicazione, partecipare alle operazioni di spunta relative ai posteggi loro riservati nel rispetto delle indicazioni dell'articolo 11 in quanto applicabili.

5. Ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale mediante l'uso di posteggio o di partecipazione alle operazioni di spunta si applicano ai produttori agricoli le disposizioni previste in materia di DURC di cui al capo V bis della legge regionale e dell'articolo 10 del presente Regolamento e quelle in materia di sostituzione del titolare ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale e 9 del presente Regolamento.

6. I produttori possono consentire il consumo immediato dei prodotti alimentari anche dopo che questi abbiano subito trasformazioni o manipolazioni compreso la cottura, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e in assenza del servizio assistito di somministrazione.

## **ART. 21 – AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE AREE MERCATALI**

1. Il Comune, si riserva la facoltà di affidare, nel rispetto delle procedure sull'evidenza pubblica, in tutto o in parte, la gestione ordinaria delle attività e dei servizi connessi allo svolgimento del mercato, della fiera e delle restanti aree mercatali a soggetti terzi, attraverso appositi capitolati o convenzioni.
2. Il capitolato o la convenzione dovranno specificare le competenze trasferite in capo a tali soggetti e l'affidamento non potrà avere una durata temporale superiore a 10 anni.

## **ART. 22 – MODIFICHE AL SETTORE MERCEOLOGICO**

1. Il titolare di autorizzazione o intestatario di SCIA, può presentare al comune SCIA per l'aggiunta del settore merceologico, sempre che sia autocertificato il possesso dei requisiti morali e, se necessari, professionali, previsti dall'articolo 71 del D.Lgs 59/2010.
2. Il titolare dell'autorizzazione o l'intestatario della SCIA abilitati all'esercizio di entrambi i settori merceologici possono segnalare al Comune la soppressione di uno dei due settori merceologici; in tale ipotesi dovranno certificare il mantenimento del requisito morale.
3. Il titolare di autorizzazione o intestatario di SCIA abilitato al commercio di prodotti alimentari può presentare al Comune SCIA finalizzata a svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, certificando di possedere i requisiti morali necessari per l'esercizio di entrambe le tipologie di attività, commercio e somministrazione.
4. L'esercizio delle facoltà di cui al presente articolo non può comportare modifica della destinazione merceologica del posteggio in concessione e pertanto l'esercizio dell'attività presso il mercato, la fiera o presso il posteggio fuori mercato sarà consentito solo per la merceologia oggetto di concessione.
5. In conseguenza della variazione, aggiunta o riduzione del settore merceologico non si avrà alcuna modifica della classificazione del titolo abilitativo rispetto alla collocazione nella tipologia di graduatoria delle operazioni di spunta. Nell'ipotesi di modifica del settore merceologico per il quale l'interessato partecipava alle operazioni di spunta si avrà l'automatica cessazione della possibilità di partecipare a tali operazioni per il settore oggetto di modifica soppresso ovvero la cancellazione dalla graduatoria per soppressione dei punteggi di spunta.

L'operatore spuntista, come definito al precedente art. 4, nel caso di variazione del settore merceologico in conseguenza della modifica non potrà vantare le presenze maturate nel settore variato per la partecipazione alle operazioni di spunta relative a posteggi del nuovo settore merceologico di attività.

## **ART. 23 – SUBINGRESSO**

1. L'azienda per il commercio su area pubblica, sia mediante l'utilizzo di posteggio che esclusivamente in forma itinerante, può essere ceduta a titolo definitivo o assegnata in gestione per atto tra vivi e comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.
2. Il trasferimento in proprietà o gestione deve risultare da apposito atto redatto in una delle forme previste dall'articolo 2556 del Codice civile ovvero, atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio.
3. Il subentrante dovrà presentare, entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla stipula del contratto e comunque prima di avviare l'attività, la relativa SCIA indicando in essa gli estremi del contratto sottoscritto con il cedente e dichiarando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del D.Lgs 59/2010.

4. Il rientro in possesso dell'azienda da parte del titolare che l'abbia data in gestione dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni del comma 3.

5. Il subentrante dovrà garantire la propria regolarità contributiva mediante presentazione, insieme alla comunicazione di subingresso, dell'autocertificazione prevista dall'art. 10, comma 3 del presente regolamento. Sono soggetti alla verifica della regolarità contributiva sia il cedente che il subentrante.

6. Per i soggetti non ancora iscritti al registro delle imprese alla data di acquisizione del titolo, la presentazione della certificazione prevista dall'articolo 10 comma 3 deve essere presentata entro i 180 giorni successivi all'iscrizione.

7. Nell'ipotesi che dovesse risultare la mancanza della regolarità contributiva di uno dei due interessati alla cessione o gestione dell'azienda, l'autorizzazione e la concessione di posteggio sono sospese fino alla regolarizzazione e comunque per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni. La mancata regolarizzazione entro tale termine comporta la revoca dell'autorizzazione e della concessione.

8. Il subingresso in una autorizzazione o SCIA riservato ai sensi dell'articolo 38 comma 1 lettera a) della legge regionale è possibile solo a favore di altro soggetto portatore di handicap.

9. I titoli abilitativi di cui al comma 1 sono reintestati, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che entro il termine di 12 (dodici) mesi e comunque prima di avviare l'attività presentino la SCIA, purché abbiano nominato, con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone.

8. Nei casi di cui al comma precedente, qualora si tratti di attività relativa al settore merceologico alimentare anche se con estensione alla facoltà di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71 del D. Lgs.59/2010, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora entro un anno dalla data di decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71 D. Lgs. 59/2010, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade previa comunicazione di avvio del procedimento.

9. Per i produttori agricoli la comunicazione per il subingresso potrà essere accettata solamente se sia stata ceduta tutta l'azienda agricola che aveva consentito l'attività su area pubblica e non solo i titoli abilitativi relativi allo svolgimento dell'attività.

10. Assieme al trasferimento dell'azienda in seguito a cessione definitiva o di gestione, sono anche trasferiti al subentrante i titoli preferenziali maturati con l'autorizzazione o la SCIA facente parte dell'azienda trasferita anche se questi non potranno essere cumulati con altri titoli abilitativi.

## **ART. 24 - CESSAZIONE**

1. La cessazione definitiva dell'attività commerciale su area pubblica è sottoposta a comunicazione al Comune da effettuarsi entro i 60 (sessanta) giorni successivi rispetto al verificarsi dell'evento.

2. Non costituisce cessazione dell'attività la cessione in gestione dell'azienda, sempre che il cedente mantenga l'iscrizione al registro delle imprese anche se inattiva.

## **Capo 5° - I luoghi del commercio**

## **ART. 25 – LE AREE DEDICATE AL COMMERCIO**

1. Nel Piano del commercio su aree pubbliche, sono individuate le aree destinate ai mercati, alle fiere, ai posteggi fuori mercato. Per ciascuna di dette aree il Piano individua l'ubicazione dell'area, la posizione dei posteggi, la loro superficie e dimensione, la destinazione merceologica o settoriale e le giornate di svolgimento. Ogni modifica a quanto rappresentato nel Piano deve essere approvata con le stesse forme seguite per la sua approvazione:
2. Con motivati provvedimenti esecutivi al fine di rispondere a specifiche esigenze, potranno essere disposte:
  - a) semplici modifiche interne all'area mercatale;
  - b) spostamenti di singoli posteggi fuori mercato in aree adiacenti a quelle inizialmente previste.
3. Le modifiche di cui al precedente comma confluiranno nel Piano in sede di aggiornamento dello stesso.
4. Restano fuori dal Piano le aree di svolgimento delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario che saranno di volta in volta individuate dagli atti di indizione adottati ai sensi dell'art. 33 del presente regolamento.

## **ART. 26 – UTILIZZO DEL SUOLO PUBBLICO**

1. Gli operatori su area pubblica che nell'esercizio della propria attività sono autorizzati ad utilizzare il posteggio, dato in concessione o ottenuto attraverso le operazioni di spunta, devono al termine dell'attività lavorativa giornaliera, lasciare sgombra l'area dalle attrezzature di vendita e dai rifiuti prodotti dall'attività.
2. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati e nelle aree fuori mercato si conformano ai principi generali enunciati nel regolamento comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.
3. La raccolta ed il conferimento debbono essere effettuati secondo i principi della raccolta differenziata.
4. Gli operatori dei mercati e delle aree fuori mercato devono gestire i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, a mano a mano che si producono, secondo le modalità individuate dal gestore del servizio per ciascun mercato e preventivamente da questo concordate con il Comune. I rifiuti dovranno essere conferiti negli appositi spazi e/o contenitori, adibiti alla raccolta differenziata, localizzati nei pressi dell'area del mercato.
5. Al termine dell'attività di vendita, gli operatori del mercato devono accuratamente spazzare l'area in concessione e lo spazio circostante, raccogliere e conferire i rifiuti generati secondo le modalità di cui ai precedenti commi. Entro sessanta minuti dall'ora di cessazione dell'attività di vendita, gli operatori devono pulire l'area del mercato e sgombrarla da veicoli ed altre attrezzature, salve specifiche autorizzazioni dei competenti uffici comunali. Decorsi i suddetti sessanta minuti e sino alle due ore successive è vietata la sosta dei veicoli onde consentire la pulizia ed igienizzazione delle aree.
6. Gli operatori di posteggi fuori mercato devono accuratamente spazzare l'area in concessione e lo spazio circostante, raccogliere e conferire i rifiuti generati nel rispetto del calendario di ritiro predisposto dal gestore del servizio. In ogni caso non dovranno essere lasciati rifiuti presso il posteggio al di fuori dei giorni previsti dal calendario e in difformità alle modalità stabilite. La Giunta potrà definire, con apposito provvedimento deliberativo, i criteri atti a garantire un adeguato livello di decoro delle strutture occupanti i posteggi fuori mercato. Detti criteri confluiranno quali prescrizioni di esercizio nei provvedimenti di concessione ed il mancato adeguamento potrà comportare la revoca della concessione con obbligo di sgombero dell'area.

7. E' fatto divieto durante l'esercizio dell'attività di riprodurre musica o utilizzare amplificatori, salvo che ciò non sia strumentale all'esercizio dell'attività, quale la vendita di dischi, nastri magnetici e simili, in tale ipotesi il volume dovrà essere mantenuto ad un livello basso e comunque tale da non arrecare disturbo agli altri operatori o clienti frequentatori del mercato.

8. Nell'ipotesi che l'attività commerciale su area pubblica sia esercitata mediante l'utilizzo di un veicolo, questo dovrà essere posizionato in modo da rientrare all'interno dello spazio assegnato e stabilito dal piano delle aree e non dovrà arrecare alcun tipo di danno o insudiciamento al suolo stradale.

9. L'operatore non potrà occupare alcuno spazio oltre quello costituito dal posteggio utilizzato ed in particolare dovranno essere lasciati sgombri da cose o attrezzature i corridoi intercorrenti fra i posteggi, che potranno essere utilizzati anche come vie di esodo in caso di necessità.

### **Aree mercatali attrezzate**

10. Il mercato cittadino di Piazza XX Settembre ed il mercato rionale di Ponte a Cappiano sono attrezzati con servizi di fornitura elettrica ed idrica; il mercato cittadino è inoltre attrezzato con pensilina coperta di 400 mq che interessa direttamente n.10 posteggi contraddistinti dai nn. 106 - 116 e 118-121.

11. Le forniture elettrica ed idrica (ed i relativi impianti) sono qualificati quali servizi strettamente correlati alla concessione di posteggio. Presso i posteggi che possono allacciarsi a dette forniture è proibito l'uso di generatori di corrente; per particolari esigenze il competente Servizio potrà autorizzarne temporaneamente l'uso.

12. L'Amministrazione comunale provvede alla gestione e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, degli impianti elettrici ed idrici e ne concede l'uso agli operatori interessati previa determinazione, con provvedimento esecutivo, di un canone, comprensivo degli oneri di manutenzione, quantificato in modo proporzionale alle giornate di assegnazione del posto e tenendo conto dell'energia utilizzata per le apparecchiature in dotazione.

13. Gli operatori si assumono tutte le responsabilità derivanti dall'uso degli impianti. In particolare dovranno utilizzare cavi rispondenti alle normative di sicurezza e gli stessi dovranno essere posizionati in zone interdette ai pedoni ed, in caso di interferenza con il loro passaggio, dovranno essere posizionati idonei sistemi di protezione.

14. Gli operatori concessionari che per l'esercizio dell'attività hanno necessità di utilizzare le forniture, sono obbligati a farne specifica istanza all'amministrazione comunale - Servizio attività produttive - che a tal fine predispone appositi moduli da rendere disponibili per gli interessati.

15. L'omesso pagamento delle spese relative all'utilizzo delle forniture comporta la sospensione della concessione di posteggio in capo all'assegnatario fino ad un massimo di 20 giorni ed, in caso di persistenza della morosità, la revoca della concessione.

16. Nell'area interessata dalla pensilina l'ingresso degli operatori nei rispettivi posteggi deve avvenire, se necessario, secondo un ordine di precedenza stabilito dalla Polizia Municipale avuto riguardo alle dimensioni dei mezzi, alle complessità di allestimento, alle necessità di manovra.

17. I competenti servizi verificheranno la possibilità di includere il canone nei bollettini relativi alla tosap al fine unificare i relativi adempimenti in unica soluzione.

### **ART. 27 - UTILIZZO DELLE TENDE SOLARI**

1. E' consentito agli operatori di coprire le proprie attrezzature di vendita mediante l'utilizzo di tende o altre tipologie di strutture che comunque non dovranno risultare sporgenti, rispetto all'area del posteggio, oltre 1 (uno) metro sul fronte di vendita e 50 (cinquanta) cm su ognuno dei due fianchi.

2. I prodotti facenti parte l'attività di vendita potranno essere esposti anche collocandoli alla tenda di copertura, alla sola condizione che la loro proiezione a terra sia all'interno del perimetro del posteggio.

## **ART. 28 – UTILIZZO DEI VEICOLI DEFINITI "CAMION NEGOZIO"**

1. L'esercizio delle attività, sia mediante l'uso di auto-negozi che di banchi o altra tipologia di attrezzature, che utilizzino GPL o altra fonte energetica per alimentare apparecchi di cottura di preparazione culinaria o di riscaldamento dei cibi dovrà essere conforme a quanto indicato nei commi successivi.

2. Al solo scopo di perseguire la sicurezza degli operatori commerciali e dei consumatori che frequentano le aree mercatali e gli altri insediamenti dove si svolgono le attività commerciali su area pubblica, si indicano di seguito gli accorgimenti che dovranno essere adottati secondo le disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno circa gli indirizzi di prevenzione incendi.

3. I veicoli e le attrezzature di cui al comma 1 che a qualsiasi scopo utilizzano impianti di cottura a gas mediante fiamme libere devono avere ostensibile:

a. dichiarazione di conformità alle norme UNI CIG 7131/98 ex legge 46/90 e successive modificazioni;

b. certificazione di collaudo decennale a tenuta dei bidoni del GPL e fattura di ultimo acquisto presso rivenditore autorizzato;

c. certificazione di avvenuta revisione annuale degli apparati idraulici, meccanici, elettrici e termici incorporati nel veicolo (analogia punto 7.7 del DM 19 Agosto 1996).

4. Gli operatori che a qualsiasi titolo o merceologia effettuano l'attività di vendita nel posteggio devono avere a disposizione durante l'attività almeno un estintore a polvere di kg. 6 (sei) in regola con la revisione semestrale.

5. I veicoli o le attrezzature che utilizzano impianti a gas devono essere collocati in una posizione tale da consentire il facile avvicinamento dei mezzi di soccorso.

6. Al fine di garantire un sicuro accesso dei mezzi di soccorso nell'area mercatale il corridoio centrale fra le due file di concessioni deve avere una misura non inferiore a quella minima prevista dal codice della strada, salvo che accessi laterali non consentano comunque di accedervi.

7. Dovrà sempre essere garantito fra due concessioni di posteggio almeno 1 (uno) metro di spazio che dovrà sempre rimanere libero e sgombro da oggetti o attrezzature.

8. Le tende collocate a protezione delle merci devono avere una altezza minima da terra di 3 (tre) metri con possibilità di un rapido innalzamento almeno a 4 (quattro) metri.

9. In nessuna concessione possono essere detenute bombole di gas GPL in utilizzo o deposito superiore complessivamente a kg. 75 (settantacinque), non è consentito detenere bombole, anche se vuote, se non collegate agli impianti.

## **ART. 29 – MODALITA' DI ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE.**

1. Il commercio in forma itinerante può essere svolto su tutto il territorio comunale ad esclusione delle aree indicate nel seguente comma 2; nelle restanti aree è consentito con l'osservanza delle disposizioni del presente articolo.

2. Al fine di salvaguardare le aree di maggior pregio artistico e monumentale del tessuto urbano e al fine di tutelare i luoghi e i monumenti cittadini il Piano individua i luoghi in cui è vietato l'esercizio in forma itinerante.

3. L'esercizio dell'attività itinerante, al di fuori dei luoghi indicati dal comma 2, è consentito purché il transito e la sosta del veicolo utilizzato si svolgano nel rispetto delle disposizioni del codice della strada anche se riferite alle limitazioni; il veicolo utilizzato dovrà rispondere alle caratteristiche ed ai requisiti indicati dal codice della strada e ogni eventuale violazione alle disposizioni del codice, oltre che all'applicazione delle specifiche sanzioni, costituisce anche violazione alle disposizioni del presente Regolamento.

4. Nell'esercizio dell'attività in forma itinerante si dovrà escludere qualsiasi tipo di occupazione di suolo pubblico e l'eventuale sosta del veicolo dovrà avvenire nel rispetto della normativa dettata ai sensi del codice della strada. La sosta del veicolo è finalizzata alle sole operazioni di vendita al cliente e non può prolungarsi oltre il periodo necessario alle stesse.

5. Il veicolo utilizzato per l'esercizio della forma itinerante, pur nel rispetto di quanto previsto dai commi precedenti, potrà sostare sulla sede stradale a condizione che il fronte di vendita sia rivolto verso l'esterno della sede stessa in modo da non costituire pericolo per i clienti e per i veicoli transitanti. Si potrà derogare a tale divieto solamente nell'ipotesi che il veicolo nell'effettuare la sosta abbia il proprio fronte vendita distante almeno 3 (tre) metri dal margine esterno della sua semicarreggiata. Nell'ipotesi che l'attività sia svolta con un veicolo che necessita dell'apertura di una appendice, la suddetta misura può essere ridotta 2 (due) metri misurati tra l'estremità dell'appendice e il margine della sua semicarreggiata.

### **ART. 30 – I MERCATI IN FUCECCHIO**

I mercati che si svolgono sul territorio del Comune di Fucecchio si distinguono in mercati di interesse cittadino ed in mercati rionali.

È riconosciuto di interesse cittadino, ovvero per l'intero territorio comunale, il Mercato di Piazza XX Settembre che si svolge ogni mercoledì mattina.

Al fine di potenziare il mercato cittadino e dare impulso allo sviluppo integrato del commercio su aree pubbliche e del commercio in sede fissa, in sinergia con le restanti imprese di servizi, e quindi ampliare e migliorare l'offerta di servizio per i consumatori, il Piano verificherà la fattibilità di un intervento di potenziamento del mercato finalizzato alla delocalizzazione di porzione dello stesso in Piazza Montanelli o in alternativa, alla istituzione di nuovi posteggi del settore alimentare presso la medesima Piazza. Il Piano stabilirà le modalità e la tempistica nonché quanto necessario alla realizzazione dell'intervento.

I mercati rionali sono i seguenti:

Mercato di Piazza Donnini in Ponte a Cappiano che si svolge ogni giovedì mattina

Mercato di Largo Cellini che si svolge ogni venerdì mattina

Mercato di Galleno che si svolge ogni sabato pomeriggio;

Mercato di San Pierino che si svolge ogni martedì mattina

1. Il Piano del commercio individua esattamente le aree destinate allo svolgimento dei mercati la posizione dei posteggi, la loro consistenza, dimensione e destinazione commerciale o loro specializzazione; è altresì indicata la frequenza dell'edizione.



2. Nei mercati è consentito l'esercizio dell'attività a coloro che risultano in possesso dell'autorizzazione e della relativa concessione di suolo pubblico per quel mercato ed a coloro che sono abilitati all'esercizio della forma itinerante previa partecipazione alle operazioni di spunta.

3. Su istanza degli operatori o delle Associazioni di categoria, con apposito atto potrà essere previsto lo svolgimento del mercato se cade in giorno festivo di regola è anticipato al primo giorno feriale antecedente; su richiesta delle associazioni di categoria o della maggioranza degli operatori sarà valutato lo spostamento in altra data.

4. Nell'ipotesi indicata dal precedente comma 3 le assenze degli operatori assegnatari non saranno conteggiate al fine di determinare il numero massimo delle assenze per il mancato utilizzo della concessione.

5. Il Comune per ragioni contigibili e urgenti può procedere allo spostamento, sospensione, trasferimento temporaneo, riduzione dei posteggi, dandone comunicazione alle associazioni partecipanti alla concertazione, indicando le motivazioni ed il termine per il ripristino delle condizioni di normalità.

6. Nell'ipotesi che l'amministrazione comunale provveda ad aumentare il numero dei posteggi di un mercato, verificata la presenza sull'intero mercato dei posteggi riservati per i produttori agricoli e per i soggetti diversamente abili, dovrà riservare almeno un posteggio all'imprenditoria giovanile, intendendo per essa coloro che risulteranno di età compresa fra i 18 e i 35 anni, o comunque come indicato nella specifica normativa; in tale ipotesi la cessione dell'azienda potrà avvenire solo a soggetti aventi i medesimi requisiti.

7. L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stabilire, di propria iniziativa o su istanza delle associazioni di categoria, l'eventuale edizione aggiuntiva rispetto a quella stabilita dal regolamento in occasione di particolari ricorrenze o festività.

## **ART. 31 – FIERE IN FUCECCHIO**

Le fiere istituite nel Comune di Fucecchio alla data di adozione del presente regolamento sono le seguenti:

- Fiera di Novembre che si svolge il 1° novembre, il martedì ed il giovedì successivi al 2 novembre che sono riconosciuti quali giorni tradizionali di fiera, nella domenica precedente ed in quella successiva alle n. 2 giornate tradizionali di fiera nonché nella giornata del sabato successivo alle suddette n. 2 giornate tradizionali di fiera. Il Piano verificherà la possibilità, per gli operatori del settore alimentare concessionari di posteggio nelle aree pubbliche esterne alla carreggiata stradale, di esercitare l'attività durante tutto il periodo di svolgimento del Luna Park (di norma dall'ultima domenica di ottobre alla seconda domenica di novembre); qualora ritenuto ammissibile dal Piano, gli atti di concessione dovranno essere rilasciati conformemente alla suddetta possibilità anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi relativi al pagamento dell'occupazione di suolo pubblico.
- Fiera del Palio delle Contrade che si svolge nell'occasione della giornata di svolgimento del Palio di Fucecchio;
- Fiera degli Uccelli che si svolge di norma l'ultimo sabato di agosto in Ponte a Cappiano.

1. Il Piano del commercio individua esattamente la posizione dei posteggi, la loro consistenza, dimensione e destinazione commerciale o loro specializzazione; viene altresì indicata la frequenza dell'edizione.

2. La partecipazione alle fiere è consentita a coloro che sono in possesso dell'autorizzazione comunale e della contestuale concessione di posteggio relativa alla fiera stessa, che viene

rilasciata dal Comune a seguito dell'espletamento del bando di concorso secondo le modalità indicate dalla legge e dal presente Regolamento.

3. Il Comune per ragioni contingibili e urgenti può procedere allo spostamento, sospensione, trasferimento temporaneo, riduzione dei posteggi, dandone comunicazione alle associazioni partecipanti alla concertazione, indicando le motivazioni ed il termine per il ripristino delle condizioni di normalità.

4. Per ogni fiera è redatta una graduatoria degli operatori abilitati a partecipare alle operazioni di spunta, suddivisa per settore merceologico ed anche per categoria di soggetti diversamente abili, i produttori agricoli e imprenditoria giovanile, se previsto.

5. Potranno essere aggiunti alla graduatoria di spunta tutti gli operatori abilitati ad esercitare l'attività nel territorio della Regione Toscana previa presentazione, almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera, di apposita comunicazione al Comune, nella quale si dovranno indicare gli estremi del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività. Ultimata la graduatoria, alle operazioni di spunta potranno partecipare tutti gli operatori presenti in possesso del titolo abilitativo previsto, anche se non abbiano presentato la preventiva comunicazione sopra citata.

6. Fermo restando le disposizioni inerenti l'attribuzione del punteggio di partecipazione alle operazioni di spunta della fiera, come indicate dal precedente articolo 4 comma 1 lettera n), l'ufficio incaricato dello svolgimento delle operazioni di spunta provvederà ad aggiornare dopo l'effettuazione di ogni edizione la graduatoria, rendendola pubblica mediante affissione all'albo pretorio.

7. Nell'ipotesi che la fiera abbia una durata pari o superiore a 2 (due) giorni, la presenza alla fiera verrà riconosciuta secondo le previsioni dell'articolo 34 commi 8 e 9 della legge.

## **ART. 32 – FIERE PROMOZIONALI IN FUCECCHIO**

1. Il Piano provvede alla ricognizione delle fiere promozionali svolte sul territorio comunale ed allo loro caratterizzazione.

2. Previo confronto con le organizzazioni di categoria e con i restanti soggetti della concertazione il Comune, con deliberazione della Giunta comunale, ricorrendone i presupposti, può indire fiere promozionali nel rispetto delle finalità del presente regolamento; è comunque obbligatorio provvedere all'aggiornamento del Piano entro il 31 marzo successivo alla Fiera qualora vengano programmate ulteriori edizioni della fiera e quindi emerga l'opportunità di dare carattere stabile alla fiera.

3. Per la partecipazione alle fiere promozionali sono rilasciate concessioni temporanee di posteggio aventi validità limitata al periodo di svolgimento della manifestazione. Al fine dell'assegnazione dei posteggi il Comune formula la graduatoria sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, comma 1.

4. Per i soggetti diversi dai commercianti su area pubblica che partecipano alle fiere promozionali, purché iscritti al registro delle imprese, le concessioni di posteggio, che comunque hanno la validità indicata al comma 3, vengono rilasciate secondo il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese indipendentemente dalla tipologia di attività produttiva.

5. Ai fini del rilascio della concessione di suolo pubblico per gli interessati dovrà risultare la regolarità contributiva ai sensi del capo V bis della legge regionale da verificare secondo le previsioni di cui all'articolo 10 del presente Regolamento.

6. L'ufficio incaricato dello svolgimento delle operazioni di spunta provvederà a compilare la graduatoria degli operatori che possono partecipare alle operazioni di spunta sulla base delle presenze accertate nelle edizioni precedenti.

7. Potranno essere aggiunti alla graduatoria di spunta tutti gli operatori abilitati ad esercitare l'attività nel territorio della Regione Toscana previa presentazione, almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera, di apposita comunicazione al Comune, nella quale si dovranno indicare gli estremi del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività. Ultimata la graduatoria, alle operazioni di spunta potranno partecipare tutti gli operatori presenti in possesso del titolo abilitativo previsto, anche se non abbiano presentato la preventiva comunicazione sopra citata.

8. Al termine di ogni edizione l'ufficio incaricato dello svolgimento delle operazioni di spunta provvederà a rendere pubblica la graduatoria aggiornata delle presenze degli operatori concessionari e degli spuntisti, esponendola all'albo pretorio.

9. Nell'ipotesi che la fiera abbia una durata pari o superiore a 2 (due) giorni, la presenza alla fiera verrà riconosciuta secondo le previsioni dell'articolo 34 commi 8 e 9 della legge.

### **ART. 33 – LE MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO**

1. Sono manifestazioni commerciali a carattere straordinario di cui all'articolo 4 comma 1 lettera i) del presente Regolamento quelle attività su area pubblica alle quali partecipano i soggetti iscritti al registro delle imprese o comunque dotati di Partita IVA e che risultino in possesso della regolarità contributiva di cui al capo V bis della legge regionale, secondo le procedure e verifiche di cui all'articolo 10 del presente Regolamento.

2. Tali manifestazioni sono promosse su iniziativa dell'amministrazione comunale o su istanza di associazioni, enti o soggetti diversi, al fine di promuovere particolari zone del territorio e specializzazioni merceologiche ovvero al fine di promuovere la conoscenza delle produzioni etniche e lo sviluppo del commercio equo e solidale, nonché la valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive.

3. Alle manifestazioni di cui al presente articolo partecipano tutti coloro che risultano iscritti come azienda attiva al registro delle imprese o siano in possesso di Partita IVA ed anche coloro nei confronti dei quali non siano applicabili le disposizioni della legge regionale 28/2005.

4. Le manifestazioni commerciali a carattere straordinario sono soggette a programmazione comunale sia mediante apposito atto (calendario-programma) sia mediante inserimento negli atti di programmazione delle attività qualora le manifestazioni assumano carattere ricorrente. In ogni caso il programma delle manifestazioni che si intendono svolgere nell'anno successivo, il calendario delle manifestazioni che si intendono svolgere nell'anno precedente, il calendario delle manifestazioni che si intendono svolgere nell'anno successivo. Solo per ragioni di urgenza, e sempre che non vi sia sovrapposizione con altra manifestazione, il Comune potrà inserire nel calendario e quindi consentire lo svolgimento della manifestazione, qualora sia stata presentata richiesta di inserimento almeno 60 (sessanta) giorni prima del suo inizio.

5. Le manifestazioni possono essere gestite dalle associazioni richiedenti l'inserimento nel calendario previa sottoscrizione di un protocollo predisposto dall'amministrazione comunale.

6. Ai partecipanti o all'organizzatore viene rilasciata la concessione di suolo pubblico valida per quella edizione.

### **ART. 34 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE DI POSTEGGIO O "SCIA"**

1. Ai sensi dell'articolo 108 della legge regionale la SCIA per la forma itinerante e l'autorizzazione e la concessione di posteggio per il mercato, per la fiera o posteggio isolato decadono:

- a. qualora sia contestata la violazione amministrativa per l'essere venuti meno i requisiti morali o professionali previsti dall'articolo 71 del D.lgs 59/2010;
- b. qualora l'attività non sia iniziata entro 180 giorni (centottanta) dalla data del rilascio dell'autorizzazione ovvero dalla presentazione della SCIA per l'attività di itinerante, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine e sulla quale l'amministrazione comunale si riserva la valutazione;
- c. qualora il posteggio non sia utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 (quattro) mesi in ciascun anno solare ovvero superiori a un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 71 della legge regionale.

2. La concessione di posteggio per la partecipazione alle fiere decade nell'ipotesi che il posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste nel triennio precedente, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 71 della legge regionale. Nell'ipotesi che la durata della fiera, per ragioni straordinarie e contingibili, venga prorogata le assenze effettuate nel periodo di proroga non saranno conteggiate.

3. Si procede alla dichiarazione di decadenza della concessione di posteggio o del titolo abilitativo, autorizzazione o SCIA, nell'ipotesi di espressa previsione da parte di altra normativa statale, regionale o comunale in quanto applicabile.

4. La concessione di suolo pubblico, o la partecipazione al bando di assegnazione, decade nell'ipotesi che la dichiarazione auto-certificata resa dagli interessati non risulti veritiera agli accertamenti effettuati dal comune, tanto da costituire comunicazione di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria.

#### **ART. 35 – SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'**

1. L'attività di commercio su area pubblica può essere sospesa per un periodo massimo di 4 (quattro) mesi, anche se ottenuti in forma discontinua, all'interno di ciascun anno solare. Rientra nel computo del presente comma sia la sospensione volontaria che quella dovuta per malattia.

2. Ai sensi dell'articolo 71 della L.R. 28/2005 non concorrono a formare il periodo massimo previsto dal comma 1 le sospensioni dell'attività delle imprese individuali a causa di:

- a. malattia certificata al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
- b. gravidanza e puerperio certificati al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
- c. assistenza a figli minori con handicap gravi, come previsto dall'articolo 33 della l. 104/1992 e dall'articolo 42 del d.l. 151/2001.

3. La mancata consegna della certificazione al Comune entro il termine previsto dalle precedenti lettere a) e b) non consente di poter giustificare alcun giorno di assenza. Qualora i periodi coperti dai certificati di cui alle lettere a) e b) del precedente comma non fossero trascorsi al momento della trasmissione, sebbene avvenuta oltre il decimo giorno dall'inizio della sospensione, saranno comunque giustificate le assenze effettuate a partire dalla data di inoltro fino alla data di scadenza del certificato.

#### **ART. 36 – SOSPENSIONE DEL TITOLO ABILITATIVO**

1. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita può essere sospeso, ai sensi dell'articolo 104 comma 5 della legge regionale in caso di particolare gravità o di reiterate

violazioni, per un periodo compreso fra un minimo di 10 (dieci) a un massimo di 20 (venti) giorni.

2. Rientrano nelle ipotesi di particolare gravità:

a. l'occupazione abusiva del suolo pubblico anche come eccedenza rispetto a quello concesso purché superiore al 50% di quello dato in concessione;

b. il mancato rispetto delle norme di sicurezza indicate dall'articolo 28 del presente Regolamento;

c. l'esercizio della forma itinerante in divieto rispetto alle prescrizioni contenute nell'articolo 29 del presente Regolamento;

d. il mancato rispetto delle norme poste a tutela del consumatore finale.

3. In vigore delle disposizioni contenute nel capo V bis della legge regionale in materia di documentazione di regolarità contributiva, oltre all'applicazione della sanzioni specifica prevista dall'articolo 104 comma 3 della legge regionale, si procede alla sospensione dell'autorizzazione o della SCIA per il commercio itinerante nei modi e nelle forme previste dall'articolo 40 *quinquies*. Il periodo di sospensione disposto ai sensi del presente comma non concorre al computo totale della sospensione dell'attività ai sensi dell'articolo 108 della legge regionale e 35 del presente Regolamento.

4. Ai sensi dell'articolo 8 bis della legge 24 Novembre 1981 n. 689 si ha reiterazione di una violazione quando nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole, o anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

5. Per i titoli abilitativi rilasciati da altri Comuni, sia regionali che fuori, che incorrono in una delle fattispecie sopra indicate, il provvedimento di sospensione dell'attività avrà valore unicamente per il territorio di questo Comune.

### **Art. 37 - ISTITUZIONE, SOPPRESSIONE E SPOSTAMENTO DEI MERCATI E DELLE FIERE E DEI POSTEGGI FUORI MERCATO**

1. Le aree destinate allo svolgimento dell'attività commerciale possono essere modificate per ragioni di pubblico interesse, viabilità, igiene, decoro urbano o altre motivazioni; possono altresì essere soppresse in toto o in parte o nella stessa misura spostate in altra sede.

2. La soppressione, la modifica, l'istituzione o lo spostamento della sede di svolgimento, comportando modifica al Piano, dovrà essere approvata dal Consiglio comunale; con adeguata motivazione nel caso di urgenza e comunque per periodi non superiori a 12 mesi la Giunta Comunale può apportare limitate modifiche alle aree già istituite. Le modifiche introdotte dovranno essere recepite dal Piano in sede di aggiornamento.

3. Nell'ipotesi di spostamento dell'area, la nuova assegnazione dei posteggi avverrà secondo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 16 del presente Regolamento.

4. L'istituzione di nuove aree, sia per lo svolgimento dei mercati che delle fiere che dei posteggi isolati, può avvenire solo previo inserimento della manifestazione nel piano delle aree che fa parte del presente Regolamento. Prima di tale inserimento è possibile prevedere la sperimentazione della manifestazione al fine di verificare la necessità del suo svolgimento, la reale opportunità e l'impatto commerciale per i commercianti su area pubblica, su area privata e per i consumatori. Tale sperimentazione avviene mediante atto di indirizzo espresso dalla

Giunta Comunale. Per tutta la durata di svolgimento della sperimentazione non possono essere rilasciate concessioni e nessun vantaggio sarà assegnato ai partecipanti per la successiva assegnazione a mezzo bando pubblico.

7. L'istituzione a scopo sperimentale con motivata deliberazione della Giunta comunale di un mercato, fiera, fiera promozionale o posteggio isolato può avere una durata massima di 12 mesi eventualmente prorogabile.

### **ART. 38 – SANZIONI**

1. Fatte salve le sanzioni eventualmente previste da specifiche normative di legge, le violazioni del presente regolamento e della disciplina del Piano sono sanzionate ai sensi dell'art. 104 comma 4 della legge regionale n. 28/2005 e successive modifiche e integrazioni.

2. Per il mancato pagamento della tassa relativa alla occupazione del suolo pubblico, oltre alle sanzioni previste dalla specifica normativa, non verrà consentito all'esercente l'attività sul posteggio in concessione finchè non sia regolarizzata la propria posizione e le assenze conseguenti saranno computate a tutti gli effetti come assenza ingiustificate.

### **ART. 39 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. Le concessioni di suolo pubblico rilasciate ed utilizzate per attività produttive diverse da quelle trattate dal presente regolamento, quali quelle relative alla rivendita della stampa quotidiana e periodica, somministrazione di alimenti e bevande e attività artigianali, possono utilizzare, in relazione alle indicazioni fornite nell'accordo raggiunto nella conferenza unificata Stato Regioni del 16 Luglio 2015, le medesime previsioni del presente regolamento relativamente alla durata delle concessioni e ai criteri per l'attribuzione dei punteggi e la redazione delle graduatorie.